



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 gennaio 2009
(OR. en)**

5946/09

**ENV 57
ENT 15
ONU 7**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 gennaio 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda le proposte di modifica degli allegati A, B e C della convenzione di Stoccolma, in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti (4-8 maggio 2009)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 27 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.1.2009
COM(2009) 27 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda le proposte di modifica degli allegati A, B e C della convenzione di Stoccolma, in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti (4-8 maggio 2009)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti¹ è stata adottata nel maggio 2001 al termine di tre anni di negoziati svolti nell'ambito della Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). La Comunità europea e i suoi Stati membri² sono Parti della convenzione³ le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione comunitaria dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁴.

L'obiettivo generale della convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo nell'articolo 8 che stabilisce le regole relative all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della convenzione.

La produzione e l'utilizzazione delle nove sostanze chimiche la cui produzione è intenzionale e che attualmente figurano all'allegato A della convenzione di Stoccolma (aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, mirex, toxafene e PCB) sono vietate, eccetto nel caso di deroghe specifiche o generiche. Inoltre la produzione e l'utilizzazione del DDT, un pesticida ancora utilizzato in molti paesi in via di sviluppo per lottare contro la malaria e altri vettori di malattie, sono oggetto di rigide restrizioni, come precisato nell'allegato B della convenzione di Stoccolma. Infine tre sostanze (PCDD/PCDF, HCB e PCB) che possono essere prodotte ed emesse involontariamente sono incluse nell'allegato C.

1. AGGIUNTA DI NUOVE SOSTANZE POP NEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 8 della convenzione, le Parti possono presentare al Segretariato proposte di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Il Segretariato verifica se la proposta contiene le informazioni necessarie. Se la proposta soddisfa le prescrizioni, viene trasmessa al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti che esamina la proposta tenendo conto di tutte le informazioni trasmesse. Quando il comitato decide che la proposta soddisfa i criteri procede ad un nuovo esame della proposta ed elabora un progetto di descrizione dei rischi.

Se nell'ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente che giustificano l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo iter e viene effettuata una valutazione della gestione dei rischi; questa comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo. Su questa base, il comitato di esame raccomanda alla Conferenza delle Parti (CoP) di prevedere o meno l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle Parti.

¹ http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf.

² Tre Stati membri non hanno ancora ratificato la convenzione (Irlanda, Italia e Malta).

³ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

Dall'entrata in vigore della convenzione, complessivamente dodici sostanze sono state oggetto di una richiesta di inclusione. Sette di queste sono state proposte dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri (clordecone, esabromobifenile, composti del PFOS ottabromodifenil etere (otta-BDE); pentaclorobenzene, paraffine clorate a catena corta (SCCP) e endosulfan), due dalla Norvegia (pentabromodifenil etere (penta-BDE) e esabromociclododecano (HBCDD)) e tre dal Messico (lindano, alfa-esaclorocicloesano (α -HCH) e beta-esaclorocicloesano (β -HCH)). Il comitato di esame dei POP non ha ancora concluso i lavori per quanto concerne l'endosulfan e le paraffine clorate a catena corta (SCCP). Molto probabilmente, le conclusioni relative a queste due sostanze saranno pronte solo per la quinta Conferenza delle Parti prevista nel 2011. L'HBCDD è stato proposto il 19 giugno 2008 ma non è stato oggetto di discussioni ufficiali in seno al comitato d'esame sui POP a causa di un ritardo nella messa a disposizione del fascicolo, pertanto non sarà discusso prima della sesta Conferenza delle Parti, a condizione che risponda ai criteri stabiliti dalla convenzione.

La prossima Conferenza delle Parti sarà la prima a riflettere e decidere sull'introduzione di modifiche negli allegati.

2. REGOLE APPLICABILI ALLE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI A, B E/O C

A norma dell'articolo 22 della convenzione, qualsiasi modifica degli allegati A, B e C è decisa dalla Conferenza delle Parti ed entra in vigore un anno dopo la data della notifica, da parte del depositario, dell'adozione delle modifiche degli allegati A, B e/o C, salvo per le Parti che hanno notificato la loro opposizione a questa modifica dell'allegato.

3. LE SOSTANZE E IL DIRITTO COMUNITARIO

La legislazione europea sulle sostanze chimiche è stata considerevolmente modificata con l'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)⁵. Sebbene REACH non abbia ancora regolamentato nessuna delle sostanze che figurano all'ordine del giorno della quarta riunione della Conferenza delle Parti, molte di queste sono oggetto di restrizioni, a norma della direttiva 76/769/CEE⁶ del Consiglio, che saranno integrate all'allegato XVII di REACH con effetto a decorrere dal 1° giugno 2009. Le nuove sostanze proposte in vista dell'inclusione nella convenzione figurano già, in molti casi, nell'elenco delle sostanze individuate ai fini dell'inserimento nell'allegato XIV elaborato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH.

Tutte le sostanze che saranno iscritte negli allegati A, B e/o C della convenzione⁷ di Stoccolma dovranno essere incluse nel regolamento comunitario concernente i POP, per garantire che la legislazione attuata dall'Unione europea sia conforme agli impegni internazionali che questa ha assunto. Oltre a imporre restrizioni su alcune sostanze, gli strumenti internazionali prevedono obblighi di rendicontazione che figurano anche nel regolamento. Pertanto, per continuare a monitorare in maniera gestibile il rispetto da parte

⁵ GU L 136 del 25.5.2007, pag. 3.

⁶ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁷ Lo stesso vale per le sostanze aggiunte negli allegati I, II e/o III del protocollo UNECE sui POP.

della Comunità dei suoi impegni internazionali e garantire una rendicontazione coerente, sarebbe opportuno aggiungere tutte le sostanze negli opportuni allegati del regolamento, anche quando sono oggetto di restrizioni, totali o parziali, a norma di altri strumenti comunitari.

3.1. Le raccomandazioni del comitato d'esame sui POP

Il 29 ottobre 2008 il direttore generale ha informato le Parti della convenzione che il comitato di esame dei POP aveva deciso, in occasione della terza e quarta riunione, di raccomandare l'inclusione di nove sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e di trasmettere questa raccomandazione alla Conferenza delle Parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione affinché venga iscritta all'ordine dell'ordine del giorno della riunione che si terrà dal 4 all'8 maggio 2009.

3.2. Clordecone e esabromobifenile

Nell'ambito della terza riunione (svoltasi dal 19 al 23 novembre 2007), il comitato di esame dei POP ha deciso di raccomandare l'inclusione del clordecone e dell'esabromobifenile nell'allegato A della convenzione.

Queste due sostanze figurano già, senza deroghe, negli allegati I e/o II del protocollo concernente i POP della convenzione UNECE e, a questo titolo, la loro produzione e utilizzazione sono totalmente vietate nell'Unione europea sin dall'entrata in vigore del regolamento POP adottato il 29 aprile 2004.

Nel corso della valutazione delle due sostanze da parte del comitato di esame dei POP, il Segretariato della convenzione di Stoccolma ha trasmesso varie richieste alle Parti della convenzione e agli osservatori al fine di individuare i casi residui di utilizzazione e/o produzione di queste sostanze. Le informazioni trasmesse dalle Parti e dagli osservatori hanno consentito di accertare che le sostanze in questione non si producono né si utilizzano più. Vi sono pertanto validi motivi di ritenere che tutte le Parti potranno accettare l'inclusione senza deroghe di queste sostanze nell'allegato A (eliminazione).

3.3. α -HCH, β -HCH e γ -HCH (lindano)

Il comitato di esame dei POP ha deciso, in occasione della sua terza riunione, di raccomandare l'inclusione del lindano (γ -HCH) nell'allegato A e, in occasione della sua quarta riunione (svoltasi dal 13 al 17 ottobre 2008), di raccomandare l'inclusione dell' α -HCH e del β -HCH nello stesso allegato.

Nel regolamento POP, i composti HCH sono raggruppati sotto la stessa voce (ossia quella degli HCH, compreso il lindano) cui corrispondono due numeri CAS (608-73-1 e 58-89-9). Il lindano (n. CAS: 58-89-9) è il nome comune dell'isomero gamma dell'esaclorocicloesano (HCH). L'HCH tecnico (n. CAS: 608-73-1) è una miscela di isomeri contenente principalmente cinque forme di HCH. I cinque principali isomeri sono presenti nella miscela nelle proporzioni seguenti: α -HCH (53%–70%), β -HCH (3%–14%), γ -HCH (11%–18%), δ -HCH (6%–10%) e ϵ -HCH (3%–5%). L'isomero gamma è il solo che presenta significative proprietà insetticide.

Dopo quasi quarant'anni di uso estensivo nel mondo intero, l'HCH tecnico è stato gradualmente sostituito dal lindano. Dal 2000 non si segnalano usi significativi dell'HCH tecnico su scala mondiale.

Per il lindano, il regolamento POP autorizzava gli Stati membri a concedere deroghe per l'HCH (compreso il lindano) fino al 1° settembre 2006 per il trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi e per applicazioni industriali e domestiche per interni. Una seconda serie di deroghe, scadute il 31 dicembre 2007, consentiva l'utilizzo dell'HCH tecnico come prodotto intermedio nella fabbricazione di sostanze chimiche e i prodotti in cui almeno il 99% di isomero HCH è il lindano unicamente destinato ad essere utilizzato come insetticida topico a fini veterinari e di sanità pubblica. Sia il lindano che l'HCH tecnico oggi sono totalmente vietati nell'Unione europea.

Alcune Parti della convenzione, tuttavia, producono e utilizzano ancora il lindano come insetticida topico a fini sanitari (trattamento della scabbia e dei pidocchi). Vi sono pertanto validi motivi di ritenere che tutte le Parti potranno accettare l'inclusione del lindano nell'allegato A (eliminazione), con una deroga a fini di sanità pubblica.

L' α -HCH e il β -HCH sono intermedi chimici utilizzati nella produzione del lindano che ha dato luogo ad una notevole quantità di residui di HCH che occorre eliminare o gestire in qualche modo. In mancanza di dati più precisi, si ritiene che a livello mondiale la produzione di lindano abbia generato da 1,9 a 4,8 milioni di tonnellate di residui di HCH. Il problema principale legato all' α -HCH e al β -HCH è costituito dalla gestione delle scorte. Tuttavia l'inclusione di queste sostanze nell'allegato A dovrebbe essere approvata da tutte le Parti, con una deroga per gli utilizzi come intermedi per la produzione di lindano.

3.4. Pentabromodifenil etere commerciale e ottabromodifenil etere commerciale

In occasione della terza riunione, il comitato di esame dei POP ha deciso di raccomandare l'inclusione nell'allegato A della convenzione del 2,2',4,4'-tetrabromodifenil etere (BDE-47, n. CAS 40088-47-9), del 2,2',4,4',5-pentabromodifenil etere (BDE-99, n. CAS 32534-81-9) e altri tetra e pentabromo-BDE presenti nei penta-BDE commerciali.

In occasione della riunione successiva, il comitato ha deciso di raccomandare l'inclusione nell'allegato A della convenzione del 2,2',4,4',5,5'-esabromo difenil etere (BDE-153, n. CAS 68631-49-2), del 2,2',4,4',5,6'-esabromodifenil etere (BDE-154, n. CAS 207122-15-4), del 2,2',3,3',4,5',6-eptabromodifenil etere (BDE-175, n. CAS 446255-22-7), del 2,2',3,4,4',5',6-eptabromodifenil etere (BDE-183, n. CAS 207122-16-5) e di altri esa- ed eptabromodifenil eteri presenti nell'otta-BDE commerciale.

Queste sostanze sono utilizzate come ritardanti di fiamma ma dal 2003 il loro utilizzo è oggetto di restrizioni nell'Unione europea⁸. Le restrizioni stabilite nell'UE riguardano tutti i congeneri del penta e otta-BDE e non si limitano pertanto alle forme commerciali specifiche di queste due sostanze. Il comitato d'esame dei POP è giunto alla conclusione che tutti i

⁸ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21; direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere).

polibromodifenil eteri a quattro o cinque atomi di bromo (per quanto riguarda il penta-BDE) e tutti i polibromodifenil eteri a sei o sette atomi (per quanto riguarda l'otta-BDE commerciale) presenti nel penta-BDE commerciale e nell'otta-BDE commerciale, possono, date le caratteristiche dei loro componenti e vista la loro propagazione ad ampio raggio nell'ambiente, avere effetti nocivi considerevoli sulla salute umana e sull'ambiente. Il comitato d'esame propone pertanto di includere tutti questi congeneri nell'allegato A della convenzione.

La legislazione comunitaria non è identica alle regole proposte a livello internazionale, ma la Commissione ritiene che in pratica, l'aggiunta dei poli-BDE a quattro, cinque, sei o sette atomi di bromo nell'allegato I del regolamento POP non modificherà le restrizioni già esistenti. Queste restrizioni, tuttavia, riguardano esclusivamente l'immissione in commercio e non si applicano alla produzione di queste sostanze che è consentita ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi. L'inclusione senza deroghe dei poli-BDE a quattro, cinque, sei e sette atomi di bromo nell'allegato A della convenzione comporta la cessazione della produzione a livello mondiale in quanto le altre Parti non hanno più il diritto di importare i poli-BDE provenienti dall'Unione europea. Pertanto il divieto di esportazione dall'UE è indispensabile per rispettare gli obblighi internazionali, ma avrà un impatto, per necessità giuridica, sugli eventuali produttori dell'UE che non disporranno di sbocchi per le loro esportazioni, ad eccezione delle Parti che non hanno aderito alla convenzione⁹.

Nel corso della valutazione da parte del comitato d'esame dei POP, il Segretariato della convenzione di Stoccolma ha trasmesso varie richieste alle Parti della convenzione e agli osservatori al fine di individuare i casi residui di utilizzazione e/o produzione di queste sostanze. Le informazioni trasmesse dalle Parti e dagli osservatori hanno consentito di accertare che le sostanze in questione non si producono né si utilizzano più. Inoltre al comitato d'esame dei POP non sono pervenuti rapporti che segnalano la produzione di miscele commerciali che potrebbero contenere poli-BDE a quattro, cinque, sei o sette atomi, se non come tracce. Vi sono pertanto validi motivi di ritenere che tutte le Parti potranno accettare l'inclusione di queste sostanze nell'allegato A (eliminazione) senza deroghe, come proposto dal comitato d'esame dei POP.

È opportuno precisare che la gestione di rifiuti costituiti da articoli contenenti poli-BDE (apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esempio) potrebbe essere problematica per alcuni paesi in via di sviluppo che sono Parti della convenzione, in quanto questi rifiuti dovranno essere trattati a norma delle disposizioni dell'articolo 6, lettera d), della convenzione. Occorrerà probabilmente prevedere regole transitorie e/o un sostegno tecnico e finanziario.

3.5. Acido perfluorottano sulfonato (PFOS, n. CAS 1763-23-1), i suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF, n. CAS 307-35-7) ()

In occasione della terza riunione, il comitato d'esame dei POP ha deciso di raccomandare l'inclusione del PFOS (n. CAS 1763-23-1), dei suoi sali e del PFOSF (n. CAS 307-35-7) nell'allegato A o B della convenzione, precisando le misure di controllo collegate.

Il PFOS e i suoi composti sono le sostanze che probabilmente solleveranno più controversie per la Conferenza delle Parti della convenzione, in quanto sono ancora prodotti e utilizzati in

⁹ Al 1° dicembre 2008 le Parti alla convenzione erano 162.

misura significativa a livello mondiale. Alcuni paesi in via di sviluppo probabilmente chiederanno un'assistenza finanziaria e tecnica per organizzare la sostituzione dei composti di PFOS con sostanze più sicure.

Raccomandando l'inclusione del PFOSF, intermedio comunemente utilizzato per la produzione di sostanze PFOS, il comitato intende limitare la produzione di questo intermedio e, dunque, eliminare la produzione di tutte le sostanze PFOS.

Dal 2006 i PFOS e suoi composti sono stati oggetto di restrizioni all'immissione in commercio e all'utilizzazione nell'UE¹⁰. Le sostanze PFOS sono definite nel modo seguente nella direttiva comunitaria "C₈F₁₇SO₂X (X = OH, sale metallico (O-M⁺), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri)", definizione che comprende tutte le sostanze PFOS che si possono produrre a partire dal PFOSF o da qualsiasi altro intermediario. Il legislatore ha riconosciuto che, per alcuni utilizzi, non esistevano ancora molecole di sostituzione e, per questa ragione, ha concesso deroghe specifiche, alcune delle quali non prevedono limiti di tempo. La Commissione ha l'obbligo di esaminare regolarmente la disponibilità di sostanze di sostituzione più sicure e di proporre tutte le misure necessarie per ridurre i rischi quando esistono alternative. Per certi versi, la definizione comunitaria è leggermente più ampia di quella proposta dal comitato d'esame dei POP e sarebbe opportuno tenerlo a mente al momento dei negoziati.

Vi sono pertanto validi motivi di ritenere che alcune Parti accetteranno solo l'inclusione del PFOS e dei suoi composti nell'allegato B, con una serie di deroghe.

3.6. Pentaclorobenzene

Nel corso della sua quarta riunione, il comitato d'esame dei POP ha deciso di raccomandare l'inclusione del pentaclorobenzene (PeCB) negli allegati A e C della convenzione.

Non si registrano casi conosciuti di produzione o di utilizzo del PeCB, ma il pentaclorobenzene rientra tra le sostanze pericolose prioritarie di cui alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)¹¹. Questa sostanza non è oggetto di restrizioni per l'immissione in commercio o l'utilizzo a livello comunitario. Nel corso della valutazione del PeCB da parte del comitato d'esame dei POP, il Segretariato della convenzione di Stoccolma ha trasmesso varie richieste alle Parti della convenzione e agli osservatori al fine di individuare i casi residui di utilizzazione e/o produzione. Le informazioni trasmesse dalle Parti e dagli osservatori hanno consentito di accertare che il PeCB non è più prodotto né utilizzato. Vi sono pertanto validi motivi di ritenere che tutte le Parti potranno accettare l'inclusione del PeCB senza deroghe nell'allegato A.

Il PeCB può anche ritrovarsi come sottoprodotto indesiderato di fonti inquinanti diffuse: impurità presenti in prodotti come i solventi, i pesticidi e i preservanti del legno; incenerimento di rifiuti in barili; caminetti; incendi accidentali e incendi appiccati ai boschi

¹⁰ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32, e direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorooctano sulfonati).

¹¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1; direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

per fini agricoli. Secondo le conclusioni del comitato d'esame dei POP, la maggior parte delle misure adottate per ridurre le emissioni di PCDD/F, descritte negli orientamenti concernenti le migliori tecniche disponibili/le migliori pratiche ambientali (BAT/BEP) per gli incineratori e altri processi termici, determinerebbe una riduzione significativa delle emissioni di PeCB. Il comitato d'esame dei POP ha comunque raccomandato l'inclusione del PeCB nell'allegato C. Le emissioni non intenzionali di PCDD/F sono già disciplinate nell'Unione europea¹². Visto l'onere amministrativo supplementare che l'inclusione del PeCB nell'allegato C potrebbe costituire per le Parti e lo scarso valore aggiunto potenziale di questa inclusione, è possibile che alcune Parti si oppongano all'inclusione di questa sostanza nell'allegato C.

4. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, è opportuno che la Comunità sostenga, alla quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma che si terrà dal 4 all'8 maggio 2009, l'adozione delle modifiche degli allegati A, B e/o C della convenzione in questione proposte nella decisione del Consiglio.

¹² GU L 332 del 28.12.2000, pag 91; direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda le proposte di modifica degli allegati A, B e C della convenzione di Stoccolma, in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti (4-8 maggio 2009)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹³,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello mondiale.
- (2) Il 16 novembre 2004 la Comunità ha ratificato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") con l'adozione della decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti¹⁴.
- (3) La Comunità ha recepito gli obblighi della convenzione nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE¹⁵ (di seguito denominato "regolamento POP").
- (4) La Comunità attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare le sostanze POP, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al Vertice di Johannesburg del 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- (5) A norma dell'articolo 22 della convenzione, qualsiasi modifica degli allegati A, B e C della convenzione è decisa dalla Conferenza delle Parti ed entra in vigore un anno

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

¹⁵ GU L 158, del 30.4.2004, pag. 7.

dopo la data della notifica, da parte del depositario, dell'adozione delle modifiche, salvo per le Parti che hanno notificato la loro opposizione a tale modifica.

- (6) Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri¹⁶, dalla Norvegia¹⁷ e dal Messico¹⁸, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. La prossima Conferenza delle Parti della convenzione dovrebbe decidere se includere dette sostanze negli allegati della convenzione.
- (7) Tutte le nove sostanze sono già disciplinate dalla legislazione comunitaria e cinque di esse (alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordecone, esabromobifenile e lindano) sono soggette al divieto totale di produzione e uso essendo iscritte nell'allegato I, parte B, del regolamento POP posto che figuravano nell'allegato I e/o nell'allegato II del protocollo POP.
- (8) L'immissione in commercio e l'uso di PFOS¹⁹, pentabromodifenil etere e ottabromodifenil etere²⁰ sono soggetti a restrizioni nella Comunità a seguito delle modifiche alla direttiva 76/769/CEE²¹. Il pentaclorobenzene è una sostanza pericolosa prioritaria a norma della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)²².
- (9) Le modifiche degli allegati A, B e/o C della convenzione con l'iscrizione di nove sostanze nuove comporteranno la necessità di modificare il regolamento POP. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione gli allegati del regolamento possono essere modificati secondo le normali procedure del comitato di cui agli articoli 5 e 7

¹⁶ Clordecone, esabromobifenile, proposti il 5 maggio 2005:
http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/Chlordecone/Chlordecone_Letter.pdf PFOS
proposto il 14 giugno 2005:

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/PFOS/PFOS_Letter.pdf. Ottabromodifenil etere, pentaclorobenzene (e SCCP, che non figurano all'ordine del giorno della CoP-4) proposti il 29 giugno 2006:

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/OctaBDE/OctaBDE_Letter.pdf

¹⁷ Pentabromodifenil etere, proposto il 28 gennaio 2005:

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/PentaBDE/PentaBDE_Letter.pdf

¹⁸ Lindano, proposto il 29 giugno 2005:

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/Lindane/Lindane_Letter_e.pdf

Alfa- e beta-esaclorocicloesano, proposti il 25 luglio 2006:

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc/chem_review/AlphaHCH/AlphaHCH_Letter_e.PDF

¹⁹ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32 e direttiva 2006/122/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorooottano sulfonati).

²⁰ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21; direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere).

²¹ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201; direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

²² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1; direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre, 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

- (10) Alla quarta Conferenza delle Parti della convenzione di Stoccolma, è opportuno che la Comunità e gli Stati membri cooperino per garantire che qualsiasi emendamento degli allegati sia compatibile con il diritto e/o le politiche comunitari,

DECIDE:

Articolo unico

Alla quarta riunione della Conferenza delle Parti della convenzione di Stoccolma sui POP, la Commissione presenta la seguente posizione della Comunità in merito alle proposte di aggiunta di sostanze agli allegati A, B e/o C della suddetta convenzione:

- (1) All'elenco dell'allegato A della convenzione sono aggiunti, senza deroghe per la produzione e l'utilizzo:

- 2,2',4,4'- tetrabromodifenil etere (BDE-47, n. CAS 40088-47-9) e 2,2',4,4',5-pentabromodifenil etere (BDE-99, n. CAS 32534-81-9) e altri tetra- e pentabromodifenil eteri presenti nel pentabromodifenil etere commerciale;
- 2,2',4,4',5,5'-esabromodifenil etere (BDE-153, n. CAS 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'- esabromodifenil etere (BDE-154, n. CAS 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6-eptabromodifenil etere (BDE-175, n. CAS 446255-22-7) e 2,2',3,4,4',5',6-eptabromodifenil etere (BDE-183 n. CAS 207122-16-5) nonché altri esa ed eptabromodifenil eteri presenti nell'ottabromodifenil etere commerciale;
- clordecone;
- esabromobifenile;
- alfa-esaclorocicloesano;
- beta-esaclorocicloesano;
- lindano.

- (2) All'elenco dell'allegato A della convenzione sono aggiunte le seguenti sostanze, specificando le misure di controllo connesse:

- acido perfluorottano sulfonato (PFOS) (n. CAS 1763-23-1), i suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (n. CAS 307-35-7) con le seguenti deroghe per l'utilizzo:
 - resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;
 - rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;

- trattamenti antiappannanti per cromatura dura (cromo VI) a fini non decorativi e agenti umettanti destinati all'impiego in sistemi di galvanoplastica controllati;
- fluidi idraulici per l'aviazione;
- le schiume antincendio immesse in commercio prima del divieto possono essere utilizzate per un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore della decisione a norma della convenzione.

(3) All'elenco degli allegati A e C della convenzione è aggiunto, senza deroghe per la produzione e l'utilizzo, il:

- pentaclorobenzene.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*